



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa	Lina Tosi	- Presidente
dott.ssa	Chiara Campagner	- Giudice, relatore, estensore
dott.ssa	Sara Pitinari	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2958/2019 R.G.

promosso da:

Giorgio, Alessandro e Andrea PIROVANO, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Paolo Rossi del Foro di Perugia, giusta procura depositata in allegato alla comparsa di riassunzione depositata telematicamente

- attori-

contro

GAMA VEDELAGO srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Pietro Lombardi del Foro di Treviso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente

- convenuto-

avente per oggetto: impugnazione delibera assembleare

CONCLUSIONI



Parte attrice così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:

“Voglia l’Ecc. mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

- in via principale, nel merito: accertare, per i motivi esposti in narrativa, l’annullabilità della delibera assembleare del 21.06.2018 della Gama Vedelago s.r.l. (Rep. n. 127890 - Racc. 30881 - Notaio Oleg Nicola Acconcia di Treviso) e, per l’effetto, annullarla.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.

Il convenuto così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:

“Voglia l’adito Tribunale di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le opportune declaratorie,

IN VIA PREGIUDIZIALE

A) dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori.

NEL MERITO:

B) respingere integralmente le avversarie domande siccome totalmente infondate, in fatto ed in diritto.

C) Con condanna, in ogni caso, all’integrale rifusione delle spese di lite e del compenso professionale”.

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:

MOTIVAZIONE

In data 18.9.2018 i sig.ri Giorgio, Alessandro e Andrea Pirovano citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso la convenuta Gama Vedelago srl in liquidazione, impugnando la delibera assembleare del 21.6.2018, in forza della quale la società era stata posta in liquidazione.

Parte convenuta eccepiva l’incompetenza del Tribunale adito.

Con ordinanza del 25.1.2019 il Giudice dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata di Impresa, avanti al quale il giudizio è stato riassunto.



Parte attrice assumeva che nel 2012 era deceduto Antonio Pirovano; Giorgio, Marco e Alessandro Pirovano avevano accettato l'eredità e costituito con la madre Maria Antonia Genovese la comunione ereditaria di Antonio Pirovano, mentre Andrea Pirovano aveva accettato l'eredità in un secondo momento.

All'assemblea del 21.6.2018 partecipava per la prima volta la Comunione ereditaria Antonio Pirovano, che detiene la quota del 24,7% del capitale sociale, mentre il restante 75,3% era detenuto dalla signora Maria Antonia Genovese, fino ad allora amministratore unico della società.

L'assemblea, con il voto contrario della Comunione ereditaria, deliberava lo scioglimento anticipato volontario e la messa in liquidazione della società.

Secondo parte attrice tale delibera sarebbe affetta da vizio di abuso di potere: la società era stata sciolta in assenza di alcuna delle cause di scioglimento legalmente previste e tale decisione rispondeva al solo interesse della socia di maggioranza, la quale aveva, in data 20.4.2018, venduto tutti i terreni di proprietà della società, in spregio dello Statuto che prevede la sola gestione, ma non l'alienazione degli immobili e aveva stipulato il contratto di compravendita ultra vires e tale compravendita di tutti gli immobili sociali aveva comportato la sostanziale modifica dell'oggetto sociale e lo svuotamento della società.

Analogo comportamento aveva tenuto la sig.ra Genovese nella società scissa Gama Cortina.

Si costituiva la società Gama Vedelago, la quale eccepiva in primo luogo il difetto di legittimazione attiva degli attori; nel caso di quote in comproprietà la legittimazione all'impugnazione compete, ex art. 2468 c.c., al solo rappresentante comune e non individualmente a ciascuno dei comproprietari.

In secondo luogo, eccepiva il difetto di legittimazione passiva di Giorgio Pirovano, per essere la sua quota di partecipazione pignorata: legittimato all'eventuale impugnativa della delibera in oggetto era ed è unicamente il custode nominato e non Giorgio Pirovano.

In ogni caso, concludeva per l'infondatezza della domanda attorea.

La causa veniva istruita solo documentalmente.

La domanda non è meritevole di accoglimento per i motivi che si espongono.

Poiché l'efficacia nei confronti della società a responsabilità limitata delle vicende circolatorie -e quindi degli assetti proprietari- delle quote dipende per espresso disposto di



legge dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, il Tribunale prende atto che dalla visura camerale di Gama Vedelago (doc. 1 fasc. conv.) risultano sia l'insistenza della comunione ereditaria sulla quota già in titolarità del sig. Antonio Pirovano, sia la qualità di rappresentante comune in capo ad Alessandro Pirovano.

La norma di cui all'art. 2468 cc ha considerato indispensabile, in relazione alle esigenze peculiari della organizzazione societaria e alla natura del bene in comunione, la unitarietà dell'esercizio dei diritti, impedendone, quanto meno nei rapporti esterni, il godimento e l'amministrazione in forma individuale; e ciò al fine, da un lato, di evitare che contrasti interni si riflettano sulle attività assembleari e, dall'altro, di garantire certezza e stabilità alle deliberazioni assunte, correttamente approvate.

Pertanto, la nomina del rappresentante comune è obbligatoria e spetterà alla maggioranza dei comproprietari, che forniranno istruzioni al rappresentante comune per l'amministrazione della partecipazione e più in particolare per l'esercizio dei diritti sociali.

La facoltà di intervento e voto in assemblea nonché specularmente quella di impugnare i deliberati conseguenti secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità sono attribuiti in via esclusiva al rappresentante comune ((Cass. 18.07.2007 N. 15962; Trib. Roma 18.2.2015; Trib. Milano, sent. n. 4637 del 2021), tranne che la impugnazione non sia esercitata unitariamente da tutti i comproprietari del titolo azionario, che in tal modo riassumono il potere delegato e, attraverso la iniziativa concordata, prevengono i rischi che conflittualità interne abbiano a riflettersi sulla portata delle deliberazioni dell'assemblea e lascino la singola partecipazione esposta a vicende contrastanti all'interno della comproprietà, ove alcuni soltanto dei comproprietari abbiano fruttuosamente esercitato la impugnativa.

Nel caso di specie hanno invece agito in giudizio 3 comproprietari Giorgio Alessandro e Andrea Pirovano che rappresentano i soli 3/8 della comunione ereditaria.

Tra costoro figura anche Alessandro Pirovano, che tuttavia ha agito uti singulus e non spendendo la sua qualità di rappresentante comune, sulla base delle indicazioni ricevute dagli altri contitolari.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da Alessandro, Giorgio, Andrea PIROVANO nei confronti di GAMA VEDELAGO srl in liquidazione spa ed iscritta al n. 2958/19 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- rigetta le domande attoree;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta, che liquida in € 6.750,00 per compenso, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 25 maggio 2022

Il Presidente

dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice est.

dott.ssa Chiara Campagner

